



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 novembre 2016
(OR. en)

14011/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0342 (NLE)**

**AVIATION 221
RELEX 918
USA 59**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 ottobre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 693 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo che modifica l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 693 final.

All.: COM(2016) 693 final



Bruxelles, 28.10.2016
COM(2016) 693 final

2016/0342 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un
accordo che modifica l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla
cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto

A seguito della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione¹ l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile² (nel seguito "l'accordo") è entrato in vigore il 1° maggio 2011. L'accordo è stato negoziato sulla base della decisione del Consiglio, del 9 marzo 2004, che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

L'accordo mira, tra l'altro, a garantire la continuità dell'elevato livello di cooperazione e di armonizzazione tra gli Stati Uniti e l'Unione europea nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo.

L'attuale ambito di applicazione dell'accordo, come risulta dal suo articolo 2, paragrafo B, contempla:

- le approvazioni di aeronavigabilità e il controllo sui prodotti per l'aeronautica civile;
- i test e le approvazioni ambientali sui prodotti per l'aeronautica civile; e
- le approvazioni e il controllo sulle installazioni di manutenzione.

Nel corso dell'attuazione dell'accordo, in particolare attraverso discussioni svoltesi in seno al Consiglio bilaterale di vigilanza (leggasi il "Comitato misto"), istituito in virtù dell'accordo stesso, l'Amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti (Federal Aviation Administration, nel seguito "la FAA") e la Commissione hanno concluso che esiste un interesse comune a rafforzare le possibilità di ulteriore cooperazione in materia di sicurezza aerea al di là delle attuali disposizioni dell'accordo.

Entrambe le parti hanno osservato che, in via prioritaria, andrebbe sviluppata la cooperazione in materia di addestramento dei piloti e di rilascio di licenze di pilota e hanno incaricato gli esperti di vagliare le varie opzioni e di elaborare proposte tecniche. Il lavoro degli esperti ha inoltre confermato la fattibilità e la necessità di estendere l'accordo a ulteriori settori di cooperazione e di accettazione.

In base all'esperienza e ai benefici acquisiti nei tre anni trascorsi dall'entrata in vigore dell'accordo e tenendo in debita considerazione le deliberazioni del Consiglio bilaterale di vigilanza sulle possibilità di ulteriore cooperazione nel quadro di un'estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo, il 3 settembre 2014 la Commissione ha presentato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare una modifica dell'accordo. Sulla base della corrispondente decisione del Consiglio, adottata il 25 settembre 2014, sono stati avviati i negoziati ufficiali con gli Stati Uniti, i cui risultati sono illustrati nel seguito e sono stati integrati nel progetto di modifica 1 dell'accordo, allegata alla presente proposta.

¹ Decisione 2011/719/UE (GU L 291 del 9.11.2011, pag. 1).

² GU L 291 del 9.11.2011, pag. 1.

1.2. Ambito di applicazione

Secondo il testo negoziato l'articolo 2, paragrafo B, verrebbe sostituito in modo da contemplare i seguenti settori nei quali la cooperazione potrebbe concretizzarsi sulla base dei corrispondenti allegati dell'accordo:

- 1) approvazioni di aeronavigabilità e controllo sui prodotti per l'aeronautica civile;
- 2) test e approvazioni ambientali sui prodotti per l'aeronautica civile;
- 3) approvazioni e controllo sulle installazioni di manutenzione;
- 4) addestramento del personale e rilascio di relative licenze;
- 5) esercizio degli aeromobili;
- 6) aeroporti; e
- 7) servizi di traffico aereo e gestione del traffico aereo.

Da un punto di vista tecnico va osservato che, così come proposto, il nuovo testo dell'articolo 2, paragrafo B, determina una conseguente modifica dell'articolo 5. La riformulazione dell'articolo 2, paragrafo B, implica che la distinzione tracciata tra i settori di cui all'attuale articolo 5, paragrafi A e B, non è più valida. Ai fini del buon funzionamento dell'articolo 5 con la nuova versione dell'articolo 2, paragrafo B, si propone di mantenere unicamente la sostanza dell'articolo 5, paragrafo B, introducendo adeguamenti in modo da trasformarlo in una norma generale. Ne risulterebbe un'ulteriore semplificazione delle disposizioni attuali, soprattutto perché i paragrafi A e B dell'articolo in questione verrebbero consolidati. Gli allegati vigenti, attraverso i quali si concretizza la cooperazione, rimarrebbero naturalmente invariati. Analogamente l'articolo 5, paragrafo C, non è più considerato necessario.

1.3. Calendario per il completamento della modifica

Il calendario per il completamento della presente modifica è di estrema importanza nel quadro del lavoro preliminare che è stato svolto ai fini dell'adozione e dell'integrazione nell'accordo di un nuovo allegato relativo al "Rilascio di licenza di pilota".

A norma del regolamento (CE) n. 216/2008³ un pilota residente dell'Unione europea deve ottenere una licenza di pilota rilasciata da uno Stato membro. Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione⁴ ha previsto una soluzione per i titolari di una licenza di un paese terzo, in base alla quale un pilota può convalidare la licenza estera per un anno o convertirla in modo permanente. In sede di negoziati del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è tuttavia apparso chiaro che, sebbene armonizzate fino a un certo livello, le

³ Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

norme nazionali presentano forti differenze in termini di trattamento delle licenze di paesi terzi, il che potrebbe determinare una potenziale situazione in cui un numero elevato di titolari di licenze di pilota privato (oltre 10 000) disporrebbe di una licenza estera che non sarebbe valida nel sistema europeo. Va osservato che i potenziali interessati sarebbero principalmente i titolari di licenze di pilota privato degli Stati Uniti (PPL) residenti in Europa. La conversione di tali licenze a norma del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione potrebbe determinare ulteriori e significativi costi organizzativi e finanziari per i titolari di PPL.

D'intesa con gli Stati membri, il Parlamento europeo e l'industria, il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ha pertanto introdotto un periodo transitorio per concedere del tempo per i negoziati relativi ad un allegato del BASA, il cui obiettivo è facilitare la conversione delle licenze di pilota privato rilasciate dagli Stati Uniti.

Tenendo in debita considerazione le disposizioni e i termini pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (8 aprile 2017), l'integrazione nell'accordo di un nuovo allegato relativo al rilascio di licenza di pilota è considerata urgente. L'accordo deve essere quindi modificato tempestivamente e, nel frattempo, la modifica 1 dell'accordo dovrebbe essere applicata in via provvisoria.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La modifica 1 dell'accordo è stata negoziata tra la Commissione e la FAA alla luce dell'articolo 2, paragrafo C, e dell'articolo 19, paragrafo B, dell'accordo.

Il settore dell'aviazione in generale sollecita regolarmente una cooperazione più stretta, il riconoscimento e l'armonizzazione tra i due mercati più importanti, vale a dire gli USA e l'UE, onde ridurre i costi di transazione superflui che aggiungono un valore per la sicurezza modesto o inesistente ma diminuiscono la competitività complessiva dell'industria. I suddetti benefici rivestono particolare interesse in un momento in cui, in altre parti del mondo, si affacciano sul mercato nuovi operatori.

Dal confronto tra i quadri normativi di UE e Stati Uniti è emerso che, sulle due sponde dell'Atlantico, sarebbe opportuno semplificare ulteriormente i requisiti e le procedure di regolamentazione in tutti i settori di cui al precedente punto 1.2. Un avvicinamento dei due sistemi determinerà congrui risparmi in termini di strutture organizzative, risorse, programmi di addestramento, processi interni e programmi di vigilanza.

Ulteriori allegati dell'accordo, necessari ai fini dell'efficace applicazione dell'accettazione reciproca in un determinato settore, saranno elaborati e adottati secondo le procedure specifiche di cui all'accordo e alla decisione 2011/719/UE. Essi saranno oggetto di ulteriori e distinte proposte di decisioni del Consiglio presentate dalla Commissione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta di modifica 1 dell'accordo introdurrebbe la possibilità di cooperare in ulteriori settori che entrambe le parti ritengono di interesse comune, con riserva dell'adozione dei

corrispondenti allegati da parte del Consiglio bilaterale di vigilanza per ogni nuovo settore, conformemente alla nuova versione dell'articolo 5 e all'articolo 19, paragrafo B, dell'accordo.

Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Come parte del contesto merita di essere citato anche l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea. Esso prevede la possibilità di concludere accordi di mutuo riconoscimento tra l'Unione europea e i paesi terzi, a norma dei quali le autorità dello Stato membro possono rilasciare certificati sulla base di certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche di un paese terzo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessun impatto sul bilancio dell'UE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo che modifica l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 settembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con gli Stati Uniti d'America per la modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile, entrato in vigore il 1° maggio 2011. I negoziati si sono conclusi con successo, con uno scambio di messaggi di posta elettronica attraverso i quali i capi negoziatori hanno manifestato il loro accordo sul testo negoziato.
- (2) La modifica negoziata dell'accordo estende i settori di cooperazione nei quali può applicarsi l'accettazione reciproca delle approvazioni e dei risultati relativi alla conformità, in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e consentire adeguati risparmi sui costi, mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo.
- (3) È pertanto opportuno firmare la modifica 1 dell'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (4) Al fine di consentire l'adozione di un nuovo allegato relativo al rilascio di licenze di pilota nel quadro dell'ambito di applicazione esteso dell'accordo, la cui importanza va considerata nel contesto delle pertinenti disposizioni in materia conversione di licenze di pilota di un paese terzo di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative in relazione agli equipaggi dell'aviazione civile, la modifica 1 dell'accordo dovrebbe essere applicata in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma della modifica 1 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione della modifica 1.

Il testo della modifica 1 dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma della modifica 1 dell'accordo per la persona o le persone indicate dal negoziatore.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 2 della modifica 1 dell'accordo, la modifica 1 dell'accordo è applicata in via transitoria a decorrere dal giorno della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*